



Per i CENTRI UNIVERSITARI SPORTIVI

Prot. n. 421/6-H-II

Roma 25 marzo 2009

**Comunicato ufficiale n. 4**

e, per conoscenza:

- Comitato Regionale Lazio FIGC/LND

- Comitato Regionale Arbitri Lazio FIGC/LND via Tiburtina 1072

00156 Roma

CAMPIONATO NAZIONALE UNIVERSITARIO 2009 CALCIO MASCHILE Fase preliminare – I turno, ricorso gara CUS Roma – CUS Cassino del 18 marzo
---

La Commissione, di cui all'art. 10 del regolamento di partecipazione ai CNU 2009 di calcio maschile, ha esaminato il reclamo presentato dal CUS Roma in merito alla partita in oggetto e ha emesso il seguente comunicato:

**GARA CUS ROMA - CUS CASSINO DEL 18 MARZO 2009**

La Commissione

esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dal CUS ROMA con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara in epigrafe in quanto alla stessa, ha partecipato il calciatore LOMBARDI STEFANO, tesserato per il CUS CASSINO che avrebbe dovuto scontare un residuo di squalifica comminatagli nel campionato italiano 2008, come da comunicato ufficiale nr. 1 del 23 febbraio 2009, chiedendo per l'effetto quanto previsto dal codice di Giustizia Sportiva.

Il reclamo è fondato.

Infatti il calciatore LOMBARDI STEFANO tesserato per il CUS CASSINO risulta effettivamente squalificato per una gara per recidività in ammonizione nel decorso campionato 2008 e mai scontata.

Per quanto concerne la partecipazione del LOMBARDI alla gara di andata, questa Commissione non può prenderla in esame avendo omologato il risultato, a differenza della gara di ritorno, non omologata in presenza di un tempestivo preannuncio di reclamo, preannuncio non inoltrato in occasione della gara di andata.

Il Regolamento Generale dei Campionati Nazionali Universitari ed il Regolamento di partecipazione al campionato di calcio non prevedono simile situazione pertanto questa Commissione si rifà all'articolo 18 di quest'ultimo regolamento che recita "per quanto non contemplato, vigono le norme del Regolamento Generale dei Campionati Nazionali Universitari 2009 e quelle della Federazione Giuoco calcio".

Ebbene per quanto sopra ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. rilevato che il calciatore in epigrafe non aveva titolo a partecipare alla gara ed ai sensi dell'articolo 17, comma 5, lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva

**DELIBERA**

-di accogliere il reclamo proposto dal CUS ROMA.

-di infliggere al CUS CASSINO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

-in assenza di dirigente accompagnatore ufficiale sulla distinta di gara, di squalificare per una gara effettiva il capitano del CUS CASSINO, CARAMADRE ANDREA quale responsabile dei calciatori iscritti in lista.

-di squalificare il calciatore LOMBARDI STEFANO per ulteriori due gare effettive.

-di restituire al CUS ROMA la tassa di reclamo.

-di rimettere tutti gli atti alla COMMISSIONE DI CONTROLLO del C.U.S.I. per i provvedimenti di competenza.

Roma 25 marzo 2009

f.to il Presidente, Aldo Tedone

Cordiali saluti.

f.to Antonio Dima  
Segretario Generale C.U.S.I.